SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 1° ottobre 2002.

Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visto il referto in data 31 luglio 2002 del Collegio di controllo di cui all'art. 12 della citata legge n. 515 del 1993 ai presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti raccolti dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati in occasione della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 26 settembre 2002 ha approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001, in applicazione della menzionata legge n. 156 del 2002;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 84/2002.

Oggetto: Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001.

Riunione di giovedì 26 settembre 2002.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della citata legge n. 515 del 1993;

Vista la propria deliberazione n. 14 del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001;

Vista la comunicazione in data 21 maggio 2001 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

Visti i risultati delle elezioni in oggetto;

Visto il referto in data 31 luglio 2002 del Collegio di controllo di cui al citato art. 12 della legge n. 515 del 1993 ai presidenti delle Camere sui consuntivi delle spese sostenute e dei finanziamenti raccolti dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati in occasione della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001;

Considerato che occorre procedere, ai sensi della citata legge n. 156 del 2002, alla rideterminazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001;

Constatato che tutti i movimenti e partiti politici aventi i requisiti per concorrere alla ripartizione del fondo in oggetto hanno presentato richiesta di rimborso nel termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999, ovvero nel termine differito di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 156 del 2002 e che, pertanto, non vi sono decadenze;

Attese le risultanze del dibattito svoltosi in Ufficio di presidenza in ordine all'applicazione dell'art. 2 della menzionata legge n. 156 del 2002;

Delibera:

Art. 1.

Il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente deliberazione a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati, nonché della rata di rimborso pari ad euro 158.088,49 relativa al 2001, di cui al piano allegato alla deliberazione n. 14 del 26 luglio 2001 citata in premessa, a favore della lista VALLÉE D'AOSTE - AUTONOMIE - PROGRÈS - FÉDÉRALISME.

Art. 3.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 14 del 26 luglio 2001 di cui in premessa.

Art. 4.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 84 DEL 26 SETTEMBRE 2002

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE, PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2005, DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 MAGGIO 2001 (ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 2002, N. 156)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti sistema proporzionale	Seggi attribuiti		Rimborso annuo spettante dal 2002 al 2005	Rimborso precedentemente attribuito per il 2002	Integrazione per il 2002
		Sistema uninominale	Sistema proporzionale			
Art. 9, comma 3, I periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:						
FORZA ITALIA	10.923.431	10	62	14.435.619,76	*5.088.437,75*	9.347.182,01
DEMOCRATICI DI SINISTRA	6.151.154	26	31	8.128.922,15	*2.865.378,49*	5.263.543,66
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' CON RUTELLI	5.391.827	23	27	7.125.450,27	*2.511.662,87*	4.613.787,40
ALLEANZA NAZIONALE	4.463.205	10	24	5.898.250,31	*2.079.084,93*	3.819.165,38
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	1.868.659	-	11	2.469.485,17	*870.473,30*	1.599.011,87
LEGA NORD	1.464.301	2	-	1.935.114,75	*682.112,10*	1.253.002,65
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	1.443.725	-	-	1.907.922,99	-	1.907.922,99
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI	1.194.040	-	-	1.577.957,28	-	1.577.957,28
DEMOCRAZIA EUROPEA	888.249	-	-	1.173.845,91	-	1.173.845,91
LISTA MARCO PANNELLA EMMA BONINO	832.213	-	-	1.099.792,77	-	1.099.792,77
IL GIRASOLE	805.340	10	-	1.064.279,35	*375.149,75*	689.129,60
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	620.859	22	-	820.482,54	*289.213,38*	531.269,16
Art. 9, comma 3, II e III periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:						
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI		8	-	1.530.510,00	*474.265,46*	1.056.244,54
VALLÉE D'AOSTE - AUTONOMIE - PROGRÈS - FÉDÉRALISME		1	-	191.313,75	-	191.313,75
			Totale:	**49.358.947,00**	***15.235.778,03***	**34.123.168,97**

02A11985

DECRETO 1º ottobre 2002.

Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 26 settembre 2002 ha approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001, in applicazione della menzionata legge n. 156 del 2002;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 1º ottobre 2002

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 85/2002.

Oggetto: Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001.

Riunione di giovedì 26 settembre 2002.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la propria deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001;

Vista la comunicazione in data 9 luglio 2001 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, riferiti alla regione siciliana;

Vista la comunicazione in data 24 luglio 2001 dell'Assemblea regionale siciliana concernente i risultati della consultazione elettorale in oggetto;

Considerato che occorre procedere, ai sensi della citata legge n. 156 del 2002, alla rideterminazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001;

Constatato che tutti i movimenti e partiti politici aventi i requisiti per concorrere alla ripartizione del fondo in oggetto hanno presentato richiesta di rimborso nel termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999, ovvero nel termine differito di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 156 del 2002 e che, pertanto, non vi sono decadenze;

Attese le risultanze del dibattito svoltosi in Ufficio di presidenza in ordine all'applicazione dell'art. 2 della menzionata legge n. 156 del 2002;

Delibera:

Art. 1.

Il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente deliberazione a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati, nonché della rata di rimborso pari ad euro 80.902,02 relativa al 2001, di cui al piano allegato alla deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001 citata in premessa, a favore della lista BIANCOFIORE.

Art. 3.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 15 del 26 luglio 2001 di cui in premessa.

Art. 4.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 85 DEL 26 SETTEMBRE 2002

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE, PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2005, DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 24 GIUGNO 2001 (ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 2002, N. 156)

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2002 al 2005	Rimborso precedentemente attribuito per il 2002	Integrazione per il 2002
FORZA ITALIA	627.717	1.125.539,21	348.775,49	*776.763,72*
ALLEANZA NAZIONALE	281.322	504.429,45	156.309,64	*348.119,81*
DEMOCRATICI DI SINISTRA	253.392	454.349,06	140.791,03	*313.558,03*
CCD - CRISTIANO DEMOCRATICI	223.406	400.582,13	124.130,04	*276.452,09*
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - PPE	215.658	386.689,44	119.825,06	*266.864,38*
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA' CON RUTELLI	199.649	357.984,22	110.930,05	*247.054,17*
DEMOCRAZIA EUROPEA	113.680	203.835,96	63.163,49	*140.672,47*
LA MARGHERITA PER LA SICILIA	107.545	192.835,49	59.754,73	*133.080,76*
NUOVA SICILIA	101.308	181.652,12	56.289,30	*125.362,82*
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	69.570	124.743,73	38.654,86	*86.088,87*
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	61.297	109.909,68	34.058,17	*75.851,51*
BIANCOFIORE	54.602	97.905,09	-	*97.905,09*
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	47.158	84.557,50	26.202,18	*58.355,32*
PRIMAVERA SICILIANA	29.613	53.098,12	16.453,73	*36.644,39*
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	28.995	51.990,00	16.110,36	*35.879,64*
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	25.926	46.487,08	14.405,14	*32.081,94*
LIBERALSOCIALISTI	24.271	43.519,55	13.485,58	*30.033,97*
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	23.403	41.963,17	13.003,30	*28.959,87*
	Totale:	**4.462.071,00**	**1.352.342,15**	***3.109.728,85***

02A11986

DECRETO 1° ottobre 2002.

Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 26 settembre 2002 ha approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001, in applicazione della menzionata legge n. 156 del 2002;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 86/2002.

Oggetto: Nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001.

Riunione di giovedì 26 settembre 2002.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Vista la propria deliberazione n. 69 del 18 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 2002;

Vista la comunicazione in data 8 luglio 2002 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto nella regione Molise;

Vista la comunicazione in data 5 dicembre 2001 del Consiglio regionale del Molise concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;

Considerato che occorre procedere, ai sensi della citata legge n. 156 del 2002, alla rideterminazione del piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;

Attese le risultanze del dibattito svoltosi in Ufficio di presidenza in ordine all'applicazione dell'art. 2 della menzionata legge n. 156 del 2002;

Delibera:

Art. 1.

Il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente deliberazione a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

Art. 3.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 69 del 18 luglio 2002 di cui in premessa.

Art. 4.

La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 86 DEL 26 SETTEMBRE 2002

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE, PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2006, DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DELL'11 NOVEMBRE 2001
(ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 2002, N. 156)

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2002 al 2006	Rimborso precedentemente attribuito per il 2002	Integrazione per il 2002
FORZA ITALIA	43.573	75.027,81	61.997,81	13.030,00
LA MARGHERITA DEMOCRAZIA E' LIBERTA'	27.717	47.725,56	39.437,11	8.288,45
CCD - CDU	25.812	44.445,37	36.726,58	7.718,79
DEMOCRAZIA EUROPEA	24.281	41.809,16	34.548,20	7.260,96
DEMOCRATICI DI SINISTRA	22.838	39.324,47	32.495,03	6.829,44
ALLEANZA NAZIONALE	20.302	34.957,76	28.886,69	6.071,07
LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	8.852	15.242,15	12.595,06	2.647,09
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	6.640	11.433,33	9.447,72	1.985,61
UNITA' A SINISTRA	5.313	9.148,39	7.559,60	1.588,79
	Totale:	**319.114,00**	**263.693,80**	**55.420,20**

02A11987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cerro al Lambro.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della giunta regionale - Assessorato ambiente ed energia della regione Lombardia dell'11 novembre 1999, protocollo T1.1999/60421, che trasmette la proposta di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale dell'area di Cerro al Lambro;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Cerro al Lambro come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11090/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette al comune di Cerro al Lambro e, per conoscenza alla regione Lombardia, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota protocollo 10548 OG/GM del 7 dicembre 2001, con cui il comune di Cerro al Lambro manifesta il proprio assenso alla perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Cerro al Lambro, alla provincia di Milano, alla regione Lombardia e all'ARPA della regione Lombardia.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 384

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«CERRO AL LAMBRO»

Scala 1:10.000

02A11726

DECRETO 8 luglio 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Terni Papigno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della direzione regionale - Politiche territoriali ambiente ed infrastrutture - Servizio prevenzione e protezione inquinamento, smaltimento rifiuti, informazioni ed educazione ambientale della regione dell'Umbria del 29 ottobre 1999, protocollo 17592/VI, che segnala tra i siti da bonificare di interesse nazionale quello di Terni;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Terni come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, protocollo 11094/RIBO/DI/B con la quale si trasmette al comune di Terni e, per conoscenza alla regione Umbria, la proposta di perimetrazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota del comune di Terni protocollo 4965/GAB-88 153 del 3 dicembre 2001, con cui viene espresso parere favorevole, con alcune parziali modifiche, alla perimetrazione predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate allintemo del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1: 50.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione dell'Umbria.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Terni, alla provincia di Terni, alla regione dell'Umbria e all'ARPA della regione dell'Umbria.

Roma, 8 luglio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 378

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«TERNI - PAPIGNO»

Scala 1:50.000

02A11727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «San Filippo - società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 31 maggio 1984 - repertorio n. 3040 - registro società n. 640/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3725;

2) società cooperativa edilizia «San Martino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dé Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 1° novembre 1977 - repertorio n. 3824 - registro società n. 498/77 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2182;

3) società cooperativa edilizia «Il Giardino - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 4 maggio 1980 - repertorio n. 920 - registro società n. 471/81 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3040;

4) società cooperativa edilizia «Edilizia Sfrattati - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 15 febbraio 1991 - repertorio n. 25302 - registro società n. 441 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5233;

5) società cooperativa edilizia «Novedil S. Alfonso - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 7 gennaio 1981 - repertorio n. 275 - registro società n. 122/81 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2966.

Salerno, 17 settembre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A11787

DECRETO 26 settembre 2002.

Sostituzione di un membro in rappresentanza dei lavoratori del settore artigianato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 7 del 26 settembre 2001 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Savona di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e legge n. 88/1989;

Vista la lettera del sig. Gianluigi Allasia del 19 settembre 2002, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del sopra menzionato comitato provinciale;

Vista la nota congiunta delle segreterie di CGIL, CISL e UIL di Savona del 19 settembre 2002, con cui viene designata la sig.ra Pier Paola Vottero quale membro del suddetto comitato in sostituzione del sig. Gianluigi Allasia;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

La sig.ra Pier Paola Vottero è nominata membro in rappresentanza dei lavoratori del settore artigianato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Savona.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 26 settembre 2002

Il direttore reggente: OLIVIERI

02A11968

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 5 settembre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nel giorno 5 settembre 2002.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa di problemi tecnici il giorno 5 settembre 2002 lo sportello è rimasto chiuso al pubblico per quasi tutta la mattinata.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 settembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A11728

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 settembre 2002, n. **557/B.50106.D.2002.**

Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero della difesa

Gabinetto

Direzione generale degli armamenti terrestri

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Agenzia delle dogane

Al Ministero per i beni e le attività culturali

Al comando generale dell'Arma dei Carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili

La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la «demilitarizzazione» e la «disattivazione» delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche già impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.

1. *Demilitarizzazione delle armi portatili.*

Definizione e generalità.

Per «demilitarizzazione» si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo.

1.*a*. L'intervento tecnico di «demilitarizzazione» deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di «demilitarizzazione».

La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua l'intervento. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.

1.*b*. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di «demilitarizzazione», ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

1.*c*. Le armi «demilitarizzate» devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l'intervento di «demilitarizzazione». Tale verifica deve risultare dall'apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L'arma deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione di cui al precedente punto 1.*b*. Intervenuta la verifica del Banco nazionale di prova, l'interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell'ambito della procedura diretta alla iscrizione dell'arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o di quella diretta all'attribuzione della classifica di arma comune. L'istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente punto 1.*b*. nonché dell'apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di prova. All'assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l'apposizione dei punzoni del Banco nazionale di prova che certificano, fra l'altro, anche l'avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate sull'arma.

1.*d*. Le armi «demilitarizzate» all'estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L'importatore, all'atto della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull'arma, rilasciata dall'organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti di cui al precedente punto 1.*c*. In caso di mancata corrispondenza, previa notifica all'interessato, provvede ai sensi dell'art. 14 della legge n. 110/1975.

1.*e*. Le operazioni di «demilitarizzazione» devono impedire l'utilizzo dei componenti distintivi dell'arma da guerra.

Prescrizioni tecniche.

Le operazioni di «demilitarizzazione» devono riguardare le seguenti parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno indicate.

L'arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata «demilitarizzata» in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l'asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;

b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;

c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;

d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale

delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;

e) calcio pieghevole e/o telescopico; non è consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.

2. *Disattivazione.*

Definizione e generalità.

Per «disattivazione» si intende l'operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.

2.*a*. L'intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:

per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;

per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

Il possessore dell'arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di «disattivazione». La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.

2.*b*. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di «disattivazione», ad operazione ultimata deve rilasciare all'interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l'arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all'originale del certificato deve essere consegnata a cura dell'interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l'indicazione del soggetto che ha effettuato l'intervento, le operazioni eseguite sull'arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.

Prescrizioni tecniche.

L'arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata «disattivata» in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:

a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;

b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all'anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d'acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremità;

c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;

d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;

e) baionetta: la baionetta facente parte dell'arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell'art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;

f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;

g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;

h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura dei labbri;

i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per

una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.

Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l'operazione di riempimento dei vuoti interni dell'arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.

Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

3. *Disposizioni procedurali.*

Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di «demilitarizzazione» o «disattivazione» di armi di cui ai precedenti punti 1.*a* e 2.*a*, le questure informano il Ministero per i beni e le attività culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali).

All'esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d'atto, ovvero a comunicare all'interessato il parere negativo espresso dall'amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l'arma si intende soggetta alla «dichiarazione» di cui all'art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d'atto può procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione.

I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di «demilitarizzazione» e di «disattivazione» delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l'altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai titolari delle licenze di cui agli articoli 28 e 31 del medesimo testo unico, l'obbligo, quando procedono all'attività di «demilitarizzazione» o di «disattivazione», di rilasciare apposito certificato, riportante la matricola originaria dell'arma, che attesti l'operazione effettuata.

Come già evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1 della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.CN/A - *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a «demilitarizzazione» va comunque formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell'arma.

I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni di «demilitarizzazione» o «disattivazione», devono procedere, rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma denunciata in simulacro ai sensi dell'art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.*b*, costituiscono oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all'arma, mediante inserimento della voce «Arma disattivata».

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le armi «demilitarizzate» o «disattivate» prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I signori questori sono tuttavia invitati a volerne divulgare il contenuto con gli strumenti ritenuti più opportuni, in modo da consentirne la massima diffusione fra gli utenti del settore.

Nel raccomandare, per quanto di rispettiva competenza, la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 20 settembre 2002

Il Capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

02A11913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto 16 luglio 2002 recante: «Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relativamente ai dispositivi medici».

In calce al decreto 16 luglio 2002 recante: «Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relativamente ai dispositivi medici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2002, alla pag. 19, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002 - Registro n. 6, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 154».

02A11967

Autorizzazione all'immissione in commercio della specilità medicinale per uso umano «Calcio Carbonato+Vitamina»

Estratto decreto n. 432 del 13 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CALCIO CARBONATO+VITAMINA nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 72, c.a.p. 10121 - Italia, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 035007018/G (in base 10), 11DBKB (in base 32);

classe «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni nella legge 15 giugno 2002 n. 112:

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n.539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sac. Benedetto Cozzolino 77 (produzione controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); Colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg: aroma arancio (mk 500) 100 mg; giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11855

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 25 gennaio 2002 dall'Inarcassa

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Inarcassa in data 25 gennaio 2002, concernente l'adeguamento alle variazioni del costo della vita in base agli indici ISTAT delle pensioni, dell'importo dei contributi minimi e dei limiti di reddito, nonché l'approvazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi agli effetti del calcolo delle pensioni.

02A11909

Approvazione della delibera n. 4, adottata in data 19 giugno 2002 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4, assunta dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 19 giugno 2002, concernente la determinazione dell'importo dei contributi per l'anno 2003.

02A11910

Approvazione della delibera n. 68/15NOV/01/VI CA, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi.

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 68/15NOV/01/VI CA, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi, concernente il regolamento per il riscatto di periodi di esercizio di attività professionale precedenti all'istituzione dell'Ente.

02A11911

Approvazione della delibera del 19 ottobre 2001, adottata dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale

Con ministeriale 8 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, assunta dal Comitato fondatore in data 19 ottobre 2001, concernente disposizioni in materia di condono.

02A11912

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1° settembre 2000-31 dicembre 2001.

L'anno 2002, il giorno 23 del mese di settembre, in Roma presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE

E

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI DALL'ALLEGATO 1 DEL PRESENTE CONTRATTO

viene sottoscritto l'allegato Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001 così come certificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica con nota n. 13622/02 - 7.515 del 9 agosto 2002.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto integrativo nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e art. 24 del C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002, si riferisce agli istituti contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell'area V, ivi compresi i Direttori di ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Per quanto concerne il sistema delle relazioni sindacali si fa riferimento al titolo 2 del C.C.N.L.

3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 1° marzo 2002 è riportato come C.C.N.L.

4. L'intesa sulla mobilità professionale e sull'ordine e tempi delle operazioni relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002, è stata recepita nel presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e 2°.

Art. 2.

Decorrenza e durata

1. Le disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di sottoscrizione definitiva.

2. Le presenti disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge.

Art. 3.

Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato

1. I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2001 con l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (tabella «A») tenuto conto delle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell'anno scolastico 2001/02. Dal 1° gennaio 2001 confluisce nei fondi anche un importo *pro-capite* pari a € 140,48 (L. 272.000). Dalla stessa data del 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennità confluita nei fondi.

2. I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno 2001 nell'ambito territoriale interessato.

Le modalità di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianità sono quelle di cui all'art. 41 del C.C.N.L. 9 gennaio 1997, relativo al personale dirigente dei Ministeri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i fondi regionali sono altresì incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unità di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non è stato possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono incrementati di un importo pari all'ammontare delle medesime risorse non utilizzate. Alla suddetta data è defalcata dai fondi la quota dell'indennità di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare.

4. Le consistenze dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell'allegata tabella «B».

5. A decorrere dalla data di definizione della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 2 del C.C.N.L.

6. Ad ogni 1° gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente con l'utilizzo delle quote di retribuzione individuale di anzianità relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della regione interessata.

Art. 4.

Utilizzazione dei fondi regionali

1. I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.

2. Ogni incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.

3. Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di personale considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non utilizzata nell'esercizio finanziario 2002.

4. Qualora la quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della retribuzione di posizione, l'erogazione di tale retribuzione è ricondotta nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 5.

Criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali

1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:

a) criteri attinenti la dimensione;

b) criteri attinenti alla complessità;

c) criteri attinenti al contesto territoriale;

d) criteri attinenti alla responsabilità.

2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:

A) DIMENSIONE:

a) numero degli alunni;

b) numero dei docenti;

c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

B) COMPLESSITÀ:

a) istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;

b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;

c) istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;

d) istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità;

e) istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull'organizzazione dei servizi;

f) istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;

g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private;

C) CONTESTO TERRITORIALE:

a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;

b) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.);

D) RESPONSABILITÀ:

a) grado di responsabilità gravante sul dirigente scolastico in relazione alla particolare configurazione dell'istituzione scolastica.

3. I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali.

Art. 6.

Criteri generali per l'articolazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato per ciascun dirigente sarà determinata sulla base della verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all'art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 4.

Art. 7.

Contrattazione integrativa a livello regionale

1. La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L.

2. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:

a) il numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che è fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio;

b) il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che è fissato di norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato;

c) la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico contesto regionale;

d) i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore economico della retribuzione di posizione.

3. Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all'indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione.

4. Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione, nonché il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unità di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l'altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non può in ogni caso essere inferiore all'importo fisso dell'ex indennità di direzione di cui all'art. 33, comma 5, lettera *a)* del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, né superare l'importo annuo lordo, per tredici mensilità, di € 10.329,14 (L. 20.000.000).

5. Con riferimento all'assegnazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.

Art. 8.

Dirigenti scolastici in particolari posizioni

1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la retribuzione di posizione e di risultato è posta a carico del relativo fondo costituito nell'ambito della regione ai cui ruoli l'interessato appartiene.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

3. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri indicati nell'art. 50, comma 1, del C.C.N.L., configurano funzioni in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, è corrisposta una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati appartengono.

4. La valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili è effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio.

5. La disciplina degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici all'estero sarà definita nella sequenza contrattuale specifica prevista dall'art. 45 del C.C.N.L.

Art. 9.

Incarichi aggiuntivi

1. I compensi degli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 1, del C.C.N.L. sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Formazione e aggiornamento

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.

2. Le attività formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e competitività. Le attività formative sono altresì volte a sviluppare tutte le competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.

3. Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in servizio in ogni regione.

4. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali di cui all'art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.

5. Per l'approfondimento di problematiche relative alle attività di formazione e per la formulazione di relative proposte è costituita una commissione bilaterale ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L.

Art. 11.

Mobilità professionale

1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:

a) scuola elementare e media;

b) istituti secondari superiori;

c) istituti educativi.

2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.

3. Alla mobilità professionale è destinata un'aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale.

4. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all'art. 29, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, si procederà all'individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell'esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all'anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.

6. L'accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

Art. 12.

Incarichi

1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del C.C.N.L.

2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L.

Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici.

3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.

4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. È facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L.

5. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici.

6. Nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.

7. Al personale in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 3, del C.C.N.L.

Art. 13.

Mutamento d'incarico in casi eccezionali

1. Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi previsti da norme speciali.

2. Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

Art. 14.

Ordine e tempi delle operazioni

1. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:

a) conferma degli incarichi ricoperti;

b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;

c) conferimento di nuovo incarico;

d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;

e) assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;

f) mutamento d'incarico in casi eccezionali;

g) nuovo incarico per mobilità professionale;

h) mobilità interregionale.

2. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.

3. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli istituti di cui agli articoli 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti provvedimenti applicativi del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e il dirigente scolastico, vengono riconosciuti:

lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, con decorrenza 1° settembre 2000 o successiva;

la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore al 1° gennaio 2001;

la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2001/2002.

3. Quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione è conguagliato con quanto percepito a titolo di indennità di direzione, parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.

4. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti. A decorrere dall'a.s. 2002/2003 la retribuzione di risultato è corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all'art. 7, comma 5.

ALLEGATO 1

PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA RELATIVO AL PERIODO 1° settembre 2000-31 dicembre 2001.

PARTE DATORIALE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.to P. CAPO	F.to CGIL-SCUOLA
F.to A. ZUCARO	F.to CISL-SCUOLA
F.to M. PARADISI	F.to UIL-SCUOLA
F.to F. PAGLIUSO	F.to SNALS-SCUOLA
	F.to CIDA-ANP

TABELLA *A*

RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI
(Art. 42 C.C.N.L.)

ANNO 2001

	EURO	LIRE
Indennità di direzione - parte fissa - L. 4.728.000 x 9959 unità (1)	24.317.968,05	47.086.152.000
Indennità di direzione - parte variabile	16.735.372,50	32.404.199.713
Zone a rischio L. 5.000.000 × 475 unità	1.226.585,14	2.375.000.000
Inflazione - art. n. 42 C.C.N.L. L. 272.000 x 9959 unità	1.399.003,24	2.708.848.000
Risorse ex art. 41, comma 7, del C.C.N.I. 31 agosto 1999 lire 15.000.000.000+15.000.000.000 lordo stato	11.196.492,97	21.679.433.444
TOTALE	54.875.421,90	106.253.633.157

(1) Dato tratto della relazione tecnico finanziaria relativa al C.C.N.L. dell'area V sottoscritto il 1° marzo 2002.

RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI
(Art. 42 C.C.N.L.)

ANNO 2002

	EURO	LIRE
Indennità di direzione - parte fissa - L. 2.588.000 × 9959 unità (1)	13.311.104,34	25.773.892.000
Indennità di direzione - parte variabile	16.735.372,50	32.404.199.713
Zone a rischio 5.000.000 × 475 unità	1.226.585,14	2.375.000.000
Inflazione - art. n. 42 C.C.N.L. L. 272.000 × 9959 unità	1.399.003,24	2.708.848.000
Risorse ex art. 41, comma 7, del C.C.N.I.31 agosto 1999 lire 15.000.000.000+15.000.000.000 lordo stato	5.598.246,49	10.839.716.722
Risorse ex art. 42, comma 5, C.C.N.L. 1° marzo 2002 legge n. 448/2001 L. 40.000.000.000 lordo stato	14.929.903,17	28.908.323.602
Quote RIA 2001 (2)	2.056.146,26	3.981.254.312
TOTALE	55.256.361,12	106.991.234.349

(1) Dato tratto dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al C.C.N.L. dell'area V sottoscritto il 1° marzo 2002.

(2) Le somme previste in corrispondenza di tale voce sono suscettibili di variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. del 1° marzo 2002.

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI
(Art. 42 C.C.N.L.)

ANNO 2001

	A	B	C	D		E	F	G	H	I
	n° dirigenti scolastici in servizio nel 2001 (**)	indennità di direzione - parte fissa - dei dirigenti scolastici in servizio	indennità di direzione - parte variabile - dei dirigenti scolastici in servizio	numero scuole a rischio	scuole a rischio (5.000.000) (1)	art. n. 42 CCNL (272.000)	art.41, comma 7, del CCNI 31/8/99 (15.000.000.000 + 15.000.000.000 lordo stato)	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio	fondo regionale al netto dell'assicurazione B+C+D+E+F-G	quota media pro capite
		IN LIRE								
ABRUZZO	274	1.295.472.000	891.530.347	3	15.000.000	74.528.000	596.461.970	137.000.000	2.735.992.317	9.985.373
BASILICATA	180	851.040.000	585.676.870	4	20.000.000	48.960.000	391.836.331	90.000.000	1.807.513.201	10.041.740
CALABRIA	596	2.817.888.000	1.939.241.192	53	265.000.000	162.112.000	1.297.413.629	298.000.000	6.183.654.821	10.375.260
CAMPANIA	1.312	6.203.136.000	4.268.933.630	69	345.000.000	356.864.000	2.856.051.479	656.000.000	13.373.985.109	10.193.586
EMILIA ROMAGNA	545	2.576.760.000	1.773.299.412	2	10.000.000	148.240.000	1.186.393.335	272.500.000	5.422.192.747	9.948.978
FRIULI	186	879.408.000	605.199.432	2	10.000.000	50.592.000	404.897.542	93.000.000	1.857.096.974	9.984.392
LAZIO	930	4.397.040.000	3.025.997.162	12	60.000.000	252.960.000	2.024.487.710	465.000.000	9.295.484.872	9.995.145
LIGURIA	233	1.101.624.000	758.126.171	10	50.000.000	63.376.000	507.210.362	116.500.000	2.363.836.532	10.145.221
LOMBARDIA	1.237	5.848.536.000	4.024.901.601	12	60.000.000	336.464.000	2.692.786.341	618.500.000	12.344.187.942	9.979.133
MARCHE	276	1.304.928.000	898.037.867	0	0	75.072.000	600.815.707	138.000.000	2.740.853.575	9.930.629
MOLISE	90	425.520.000	292.838.435	0	0	24.480.000	195.918.165	45.000.000	893.756.600	9.930.629
PIEMONTE	642	3.035.376.000	2.088.914.170	6	30.000.000	174.624.000	1.397.549.580	321.000.000	6.405.463.750	9.977.358
PUGLIA	875	4.137.000.000	2.847.040.340	63	315.000.000	238.000.000	1.904.759.942	437.500.000	9.004.300.282	10.290.629
SARDEGNA	257	1.215.096.000	836.216.420	56	280.000.000	69.904.000	559.455.206	128.500.000	2.832.171.626	11.020.123
SICILIA	883	4.174.824.000	2.873.070.423	177	885.000.000	240.176.000	1.922.174.890	441.500.000	9.653.745.314	10.932.894
TOSCANA	548	2.590.944.000	1.783.060.693	6	30.000.000	149.056.000	1.192.923.941	274.000.000	5.471.984.634	9.985.373
UMBRIA	175	827.400.000	569.408.068	0	0	47.600.000	380.951.988	87.500.000	1.737.860.056	9.930.629
VENETO	720	3.404.160.000	2.342.707.480	0	0	195.840.000	1.567.345.324	360.000.000	7.150.052.804	9.930.629
TOTALE	9.959	47.086.152.000	32.404.199.713	475	2.375.000.000	2.708.848.000	21.679.433.444	4.979.500.000	101.274.133.157	

(1) Risorse assegnate in base al numero delle scuole a rischio di ciascuna regione.
(**) Sono ricomprese le unita' di personale appartenente al ruolo dei direttori delle Istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508

	A	B	C		D	E	F	G	H	I
	n° dirigenti scolastici in servizio nel 2001 (**)	indennità di direzione - parte fissa - dei dirigenti scolastici in servizio	indennità di direzione - parte variabile - dei dirigenti scolastici in servizio	numero scuole a rischio	scuole a rischio (1)	art. n. 42 CCNL	art.41, comma 7, del CCNI 31/8/99	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio	fondo regionale al netto dell'assicurazione B+C+D+E+F-G	quota media pro capite
		IN EURO								
ABRUZZO	274	669.055,45	460.437,00	3	7.746,85	38.490,50	308.046,90	70.754,60	1.413.022,11	5.157,01
BASILICATA	180	439.525,48	302.476,86	4	10.329,14	25.285,73	202.366,58	46.481,12	933.502,66	5.186,13
CALABRIA	596	1.455.317,70	1.001.534,49	53	136.861,08	83.723,86	670.058,22	153.904,16	3.193.591,19	5.358,37
CAMPANIA	1312	3.203.652,38	2.204.720,23	69	178.177,63	184.304,87	1.475.027,49	338.795,73	6.907.086,88	5.264,55
EMILIA ROMAGNA	545	1.330.785,48	915.832,72	2	5.164,57	76.559,57	612.721,02	140.734,51	2.800.328,85	5.138,22
FRIULI	186	454.176,33	312.559,42	2	5.164,57	26.128,59	209.112,13	48.030,49	959.110,54	5.156,51
LAZIO	930	2.270.881,64	1.562.797,11	12	30.987,41	130.642,94	1.045.560,64	240.152,46	4.800.717,29	5.162,06
LIGURIA	233	568.941,32	391.539,49	10	25.822,84	32.730,97	261.952,29	60.167,23	1.220.819,69	5.239,57
LOMBARDIA	1237	3.020.516,77	2.078.688,20	12	30.987,41	173.769,15	1.390.708,08	319.428,59	6.375.241,03	5.153,79
MARCHE	276	673.939,07	463.797,85	0	0,00	38.771,45	310.295,42	71.271,05	1.415.532,74	5.128,74
MOLISE	90	219.762,74	151.238,43	0	0,00	12.642,86	101.183,29	23.240,56	461.586,76	5.128,74
PIEMONTE	642	1.567.640,88	1.078.834,13	6	15.493,71	90.185,77	721.774,12	165.782,66	3.308.145,95	5.152,88
PUGLIA	875	2.136.582,19	1.470.373,63	63	162.683,92	122.916,74	983.726,41	225.949,89	4.650.333,00	5.314,67
SARDEGNA	257	627.544,71	431.869,74	56	144.607,93	36.102,40	288.934,50	66.364,71	1.462.694,58	5.691,42
SICILIA	883	2.156.116,66	1.483.817,04	177	457.064,36	124.040,55	992.720,48	228.015,72	4.985.743,37	5.646,37
TOSCANA	548	1.338.110,90	920.874,00	6	15.493,71	76.981,00	616.093,80	141.509,19	2.826.044,22	5.157,01
UMBRIA	175	427.316,44	294.074,73	0	0,00	24.583,35	196.745,28	45.189,98	897.529,82	5.128,74
VENETO	720	1.758.101,92	1.209.907,44	0	0,00	101.142,92	809.466,31	185.924,48	3.692.694,10	5.128,74
TOTALE	9959	24.317.968,05	16.735.372,50	475	1.226.585,14	1.399.003,24	11.196.492,97	2.571.697,13	52.303.724,77	

(1) Risorse assegnate in base al numero dei progetti attivati nelle scuole di ciascuna regione.
(**) Sono ricomprese le unita' di personale appartenente al ruolo dei direttori delle Istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508

ANNO 2002

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	L	M	N
	n° dirigenti scolastici in servizio nel 2001 (**)	indennità di direzione - parte fissa - dei dirigenti scolastici in servizio	indennità di direzione - parte variabile - dei dirigenti scolastici in servizio	quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati nel 2001 (2)	numero scuole a rischio	scuole a rischio (5.000.000) (1)	art. n. 42 CCNL (272.000)	art.41, comma 7, del CCNI 31/8/99 (15.000.000.000 lordo stato)	art. 42, comma 5 CCNL 1/3/2002 (1/9/2000-31/12/2001)	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio non utilizzata nel 2001	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio	fondo nazionale al netto dell'assicurazione B+C+D+E+F+G+H+I-L	quota media pro capite
							IN LIRE						
ABRUZZO	274	709.112.000	891.530.347	82.745.948	3	15.000.000	74.528.000	298.230.985	795.348.998	137.000.000	137.000.000	2.866.496.277	10.461.665
BASILICATA	180	465.840.000	585.676.870	87.408.477	4	20.000.000	48.960.000	195.918.165	522.492.042	90.000.000	90.000.000	1.926.295.555	10.701.642
CALABRIA	596	1.542.448.000	1.939.241.192	189.282.838	53	265.000.000	162.112.000	648.706.815	1.730.029.206	298.000.000	298.000.000	6.476.820.051	10.867.148
CAMPANIA	1.312	3.395.456.000	4.268.933.630	503.409.581	69	345.000.000	356.864.000	1.428.025.739	3.808.386.441	656.000.000	656.000.000	14.106.075.391	10.751.582
EMILIA ROMAGNA	545	1.410.460.000	1.773.299.412	256.396.617	2	10.000.000	148.240.000	593.196.668	1.581.989.794	272.500.000	272.500.000	5.773.582.491	10.593.729
FRIULI	186	481.368.000	605.199.432	82.216.210	2	10.000.000	50.592.000	202.448.771	539.908.444	93.000.000	93.000.000	1.971.732.857	10.600.714
LAZIO	930	2.406.840.000	3.025.997.162	308.824.530	12	60.000.000	252.960.000	1.012.243.855	2.699.542.218	465.000.000	465.000.000	9.766.407.765	10.501.514
LIGURIA	233	603.004.000	758.126.171	119.368.110	10	50.000.000	63.376.000	253.605.181	676.336.921	116.500.000	116.500.000	2.523.816.383	10.831.830
LOMBARDIA	1.237	3.201.356.000	4.024.901.601	393.381.705	12	60.000.000	336.464.000	1.346.393.171	3.590.681.423	618.500.000	618.500.000	12.953.177.900	10.471.445
MARCHE	276	714.288.000	898.037.867	131.505.530	0	0	75.072.000	300.407.854	801.154.465	138.000.000	138.000.000	2.920.465.715	10.581.398
MOLISE	90	232.920.000	292.838.435	59.732.921	0	0	24.480.000	97.959.083	261.246.021	45.000.000	45.000.000	969.176.460	10.768.627
PIEMONTE	642	1.661.496.000	2.088.914.170	217.603.086	6	30.000.000	174.624.000	698.774.790	1.863.554.951	321.000.000	321.000.000	6.734.966.996	10.490.603
PUGLIA	875	2.264.500.000	2.847.040.340	357.166.039	63	315.000.000	238.000.000	952.379.971	2.539.891.872	437.500.000	437.500.000	9.513.978.222	10.873.118
SARDEGNA	257	665.116.000	836.216.420	190.389.516	56	280.000.000	69.904.000	279.727.603	746.002.527	128.500.000	128.500.000	3.067.356.066	11.935.238
SICILIA	883	2.285.204.000	2.873.070.423	371.493.806	177	885.000.000	240.176.000	961.087.445	2.563.113.740	441.500.000	441.500.000	10.179.145.415	11.527.911
TOSCANA	548	1.418.224.000	1.783.060.693	268.189.945	6	30.000.000	149.056.000	596.461.970	1.590.697.995	274.000.000	274.000.000	5.835.690.604	10.649.070
UMBRIA	175	452.900.000	569.408.068	91.483.802	0	0	47.600.000	190.475.994	507.978.374	87.500.000	87.500.000	1.859.846.239	10.627.693
VENETO	720	1.863.360.000	2.342.707.480	270.655.651	0	0	195.840.000	783.672.662	2.089.968.169	360.000.000	360.000.000	7.546.203.962	10.480.839
TOTALE	9.959	25.773.892.000	32.404.199.713	3.981.254.312	475	2.375.000.000	2.708.848.000	10.839.716.722	28.908.323.602	4.979.500.000	4.979.500.000	106.991.234.349	

(1) Risorse assegnate in base al numero dei progetti attivati nelle scuole di ciascuna regione.
(2) Risorse assegnate in base al numero dei cessati nella regione - Le somme previste in corrispondenza di tale voce sono suscettibili di variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. dell'1.3.2002
(**) Sono ricomprese le unita' di personale appartenente al ruolo dei direttori delle Istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	L	M	N
	n° dirigenti scolastici in servizio nel 2001 (**)	indennità di direzione - parte fissa - dei dirigenti scolastici in servizio	indennità di direzione - parte variabile - dei dirigenti scolastici in servizio	quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati nel 2001 (2)	numero scuole a rischio	scuole a rischio (1)	art. n. 42 CCNL	art.41, comma 7, del CCNI 31/8/99	art. 42, comma 5 CCNL 1/3/2002 (1/9/2000-31/12/2001)	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio non utilizzata nel 2001	assicurazione dei dirigenti scolastici in servizio	fondo nazionale al netto dell'assicurazione B+C+D+E+F+G+H+I-L	quota media pro capite
								IN EURO					
ABRUZZO	274	366.225,78	460.437,00	42.734,72	3	7.746,85	38.490,50	154.023,45	410.763,48	70.754,60	70.754,60	1.480.421,78	5.403,00
BASILICATA	180	240.586,28	302.476,86	45.142,71	4	10.329,14	25.285,73	101.183,29	269.844,62	46.481,12	46.481,12	994.848,63	5.526,94
CALABRIA	596	796.607,91	1.001.534,49	97.756,43	53	136.861,08	83.723,86	335.029,11	893.485,52	153.904,16	153.904,16	3.344.998,40	5.612,41
CAMPANIA	1.312	1.753.606,68	2.204.720,23	259.989,35	69	178.177,63	184.304,87	737.513,75	1.966.867,45	338.795,73	338.795,73	7.285.179,95	5.552,73
EMILIA ROMAGNA	545	728.441,80	915.832,72	132.417,80	2	5.164,57	76.559,57	306.360,51	817.029,54	140.734,51	140.734,51	2.981.806,51	5.471,20
FRIULI	186	248.605,82	312.559,42	42.461,13	2	5.164,57	26.128,59	104.556,06	278.839,44	48.030,49	48.030,49	1.018.315,04	5.474,81
LAZIO	930	1.243.029,12	1.562.797,11	159.494,56	12	30.987,41	130.642,94	522.780,32	1.394.197,20	240.152,46	240.152,46	5.043.928,67	5.423,58
LIGURIA	233	311.425,58	391.539,49	61.648,48	10	25.822,84	32.730,97	130.976,15	349.298,87	60.167,23	60.167,23	1.303.442,38	5.594,17
LOMBARDIA	1.237	1.653.362,39	2.078.688,20	203.164,70	12	30.987,41	173.769,15	695.354,04	1.854.432,19	319.428,59	319.428,59	6.689.758,09	5.408,05
MARCHE	276	368.898,97	463.797,85	67.916,94	0	0,00	38.771,45	155.147,71	413.761,75	71.271,05	71.271,05	1.508.294,67	5.464,84
MOLISE	90	120.293,14	151.238,43	30.849,48	0	0,00	12.642,86	50.591,64	134.922,31	23.240,56	23.240,56	500.537,87	5.561,53
PIEMONTE	642	858.091,07	1.078.834,13	112.382,61	6	15.493,71	90.185,77	360.887,06	962.445,81	165.782,66	165.782,66	3.478.320,17	5.417,94
PUGLIA	875	1.169.516,65	1.470.373,63	184.460,87	63	162.683,92	122.916,74	491.863,21	1.311.744,68	225.949,89	225.949,89	4.913.559,69	5.615,50
SARDEGNA	257	343.503,75	431.869,74	98.327,98	56	144.607,93	36.102,40	144.467,25	385.278,15	66.364,71	66.364,71	1.584.157,20	6.164,04
SICILIA	883	1.180.209,37	1.483.817,04	191.860,54	177	457.064,36	124.040,55	496.360,24	1.323.737,77	228.015,72	228.015,72	5.257.089,88	5.953,67
TOSCANA	548	732.451,57	920.874,00	138.508,55	6	15.493,71	76.981,00	308.046,90	821.526,95	141.509,19	141.509,19	3.013.882,67	5.499,79
UMBRIA	175	233.903,33	294.074,73	47.247,44	0	0,00	24.583,35	98.372,64	262.348,94	45.189,98	45.189,98	960.530,42	5.488,75
VENETO	720	962.345,13	1.209.907,44	139.781,98	0	0,00	101.142,92	404.733,15	1.079.378,48	185.924,48	185.924,48	3.897.289,10	5.412,90
TOTALE	9.959	13.311.104,34	16.735.372,50	2.056.146,26	475	1.226.585,14	1.399.003,24	5.598.246,49	14.929.903,17	2.571.697,13	2.571.697,13	55.256.361,12	

(1) Risorse assegnate in base al numero dei progetti attivati nelle scuole di ciascuna regione.
(2) Risorse assegnate in base al numero dei cessati nella regione - Le somme previste in corrispondenza di tale voce sono suscettibili di variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. dell'1.3.2002
(**) Sono ricomprese le unita' di personale appartenente al ruolo dei direttori delle Istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508

02A11794

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo.

La legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico marittimo (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2001), agli articoli 2 e 3 ha previsto la concessione di contributi per favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo, non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino;

La Commissione europea, chiamata ad autorizzare detto regime di aiuti ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato, con la decisione n. C (2002) 2437 def. del 17 luglio 2002 (di seguito la Decisione), notificata al Governo italiano con nota n. SG (2002) D/230846 del 19 luglio 2002, lo ha dichiarato compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3 della Decisione medesima;

Secondo i principi dell'ordinamento comunitario la Decisione è direttamente ed immediatamente vincolante sia per l'Amministrazione italiana sia per i soggetti privati destinatari dei benefici di cui trattasi;

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto, pertanto, a dare una applicazione della legge n. 51 del 2001 compatibile con quanto stabilito nella più volte menzionata decisione;

In particolare:

1. La misura del contributo fissata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 51 del 2001 in euro 129,11 per ogni tonnellata di stazza lorda di portata, è da intendersi come limite massimo dell'aiuto accordabile. Tale misura potrà, eventualmente, essere ridotta onde assicurare che:

come richiesto dall'art. 2, comma 2, della Decisione, il contributo sia limitato al minimo necessario per compensare la perdita di reddito subita dal beneficiario conseguentemente all'anticipata demolizione di una nave cisterna;

che non avrebbe dovuto comunque essere ritirata dalla circolazione, a norma del regolamento (CE) 417/2002, prima che sia trascorso un anno intero, e sempre che l'impresa beneficiaria non abbia già preso disposizioni per acquistare una capacità di sostituzione in un periodo inferiore ad un anno;

conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Decisione, il complesso dei contributi accordati in attuazione della legge n. 51/2001 a ciascuna società o gruppo armatoriale, non ecceda i limiti imposti dal punto 10, comma 2, degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (C. n. 205 in G.U.C.E. 5 luglio 1997).

2. L'Amministrazione, ai fini della determinazione della perdita di reddito conseguente all'anticipata demolizione di una nave cisterna, opererà in maniera uniforme, proporzionalmente alla diversa portata delle navi demolite, sulla base dei parametri tecnici (stima dei mancati ricavi, meno costi presunti, per gli anni di anticipazione della demolizione rispetto alle scadenze internazionali fissate per la radiazione del naviglio stesso), già rappresentati alla Commissione europea ed evidenziati nei paragrafi 35 e 36 della Decisione.

3. L'Amministrazione nell'accogliere le istanze di contributo di cui trattasi, opererà sulla base dei criteri obiettivi di priorità determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto ministeriale in data 16 luglio 2002.

4. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della Decisione, l'importo del contributo accordato per ciascuna iniziativa di anticipata demolizione di navi cisterna sarà portato a conoscenza di tutte le imprese beneficiarie.

5. Le imprese beneficiarie sono tenute, nell'osservanza dell'obbligo di reinvestire nell'attività aziendale il contributo ricevuto, di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 51 del 2001, ad operare in conformità agli obiettivi di politica marittima. Pertanto, in particolare, non è ad esse consentito l'acquisto di navi cisterna a scafo singolo.

6. Gli aiuti erogati in difformità alle condizioni stabilite nella Decisione sono oggetto di recupero.

02A11864

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per il «Radicchio Rosso di Chioggia»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Radicchio Rosso di Chioggia» presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, come Indicazione Geografica Protetta dal Comitato promotore I.G.P. Radicchio Rosso di Chioggia, con sede in Chioggia (Venezia), Calletta Renier, 1260 ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sarà notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio Rosso di Chioggia»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Radicchio Rosso di Chioggia», sia nella tipologia «precoce» che in quella «tardiva», è riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il Radicchio Rosso di Chioggia è una pianta con lamine fogliari rotondeggianti, strettamente embricate tra loro che formano un grumolo di forma sferica; tali foglie hanno colore rosso più o meno intenso con nervature centrali bianche.

Le colture destinate alla produzione della Indicazione Geografica Protetta «Radicchio Rosso di Chioggia» nelle due tipologie «precoce» e «tardiva», devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteraceae - genere Cichorium - specie intybus - varietà silvestre.

All'atto dell'immissione al consumo, il «Radicchio Rosso di Chioggia» deve presentare le seguenti caratteristiche:

A) Radicchio Rosso di Chioggia I.G.P. - tipologia Precoce.

a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-piccola, ben chiuso, corredato da modesta porzione di radice tagliata in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato di colore caratteristico dal cremisi all'amaranto;

c) Sapore: foglie di sapore dolce o leggermente amarognolo e di consistenza croccante;

d) Calibro: peso del grumolo da 180 a 400 grammi.

B) Radicchio Rosso di Chioggia I.G.P. - tipologia Tardivo.

a) Aspetto: grumolo di pezzatura medio-grande, molto compatto, corredato da modesta porzione di radice recisa in maniera netta sotto il livello del colletto;

b) Colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale di colore unicamente bianco perla che si dirama in molte piccole penninervie nel lembo fogliare notevolmente sviluppato colore amaranto carico;

c) Sapore: foglie di sapore amarognolo e di consistenza mediamente croccante;

d) Calibro: peso del grumolo da 200 a 450 grammi.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Radicchio Rosso di Chioggia», tipologia «tardivo», comprende nell'ambito delle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, l'intero territorio dei seguenti comuni:

provincia di Venezia: Chioggia, Cona e Cavarzere;

provincia di Padova: Codevigo, Correzzola;

provincia di Rovigo: Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Loreo.

Il «Radicchio Rosso di Chioggia», tipologia «precoce», viene prodotto all'interno dei comuni litoranei di Chioggia (Venezia) e Rosolina (Rovigo) dove le particolari condizioni pedoclimatiche consentono di esaltare le peculiari caratteristiche della tipologia precoce.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Sul quaderno mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo 1923, si riscontra che il radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi.

Ulteriore conferma è data dal «cenni di economia orticola» di Pagani-Gallimberti dove viene indicata la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli «orti sperimentali di Chioggia», si riscontrano studi sulle nuove varietà di ortaggi e cicorie con particolare riferimento al radicchio. Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria è documentato dall'«Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia».

La maggiore disponibilità di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi più idonei, nonché l'anticipazione delle semine di due/tre giorni all'anno (con seme proveniente dalla produzione di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre più precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie tardive.

L'origine del prodotto è oggi comprovata, dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base dei numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori ed i confezionatori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla I.G.P. «Radicchio Rosso di Chioggia» iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio Rosso di Chioggia» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio Rosso di Chioggia» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata a «Radicchio Rosso di Chioggia» distinta per «precoce» e per «tardivo».

I produttori e i confezionatori con i terreni iscritti all'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantità di «Radicchio Rosso di Chioggia» a I.G.P. effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.

Art. 5.

Tecniche di produzione e raccolta

Un aspetto caratteristico della coltura è rappresentato dalla produzione del seme, fase tipicamente eseguita dai singoli produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art 3. La costante attività di miglioramento genetico, effettuata a partire dagli anni 30, ha consentito la selezione e la diffusione di due tipologie di radicchio, la precoce e la tardiva, le quali, caratterizzate da un diverso periodo di maturazione, permettono di coprire il mercato per quasi l'intero arco dell'anno.

Le tecniche di produzione delle due tipologie di «Radicchio Rosso di Chioggia» si differenziano per alcuni aspetti caratteristici, come schematizzato nella seguente tabella:

Fase	Tipologia precoce	Tipologia tardiva
Periodo semina	Dal 1° dicembre al 30 aprile in semenzaio; Dai primi di marzo direttamente sul campo.	Dal 20 giugno al 15 agosto in semenzaio. Dal 30 giugno al 15 agosto direttamente sul campo.
Trapianto	Dopo circa 30 gg dalla semina in semenzaio. Per questa tipologia la tecnica del trapianto è prevalente rispetto alla semina diretta.	Dopo circa 30 gg dalla semina in semenzaio. Per questa tipologia la tecnica del trapianto e della semina diretta sono impiegate in uguale misura.
Densità colturale	8 - 10 piante/mq	7 - 10 piante/mq
Altre tecniche peculiari	Eventuale uso di protezioni in teli sostenuti da archi che formano serre o tunnel di maggiore cubatura per i trapianti più precoci, oppure pacciamatura soffice per i trapianti successivi; le protezioni vengono gradualmente rimosse, previa acclimatazione delle piante.	
Periodo raccolta	1 aprile-15 luglio	1 settembre-31 marzo
Quantità massima/ettaro, dopo toelettatura	18 ton	28 ton

Per entrambe le tipologie, l'intervento di raccolta si pratica recidendo la radice sotto l'inserzione delle foglie basali del grumolo, in genere 2 - 3 centimetri appena sotto la superficie del terreno, quando le foglie si sono embricate in modo da formare un grumolo più o meno compatto a seconda della tipologia.

Subito dopo la raccolta le piante possono essere toelettate direttamente in campo asportando le foglie più esterne di colore verde o anche rosso non uniforme, le quali, in ogni caso, non vanno a costituire la parte commerciabile. In altri casi invece, le piante intere, possono essere trasferite al centro aziendale purché situato nell'intero areale definito all'art. 3, dove si provvede alla toelettatura. Ancora oggi nei campi, la toelettatura viene effettuata quasi sempre con coltellini tradizionali ricurvi, detti «roncole».

Le operazioni di confezionamento possono essere eseguite anche in idonee strutture ubicate fuori dal territorio di tutela; in questo caso il conferimento del prodotto presso il magazzino di lavorazione, deve avvenire dopo la positiva verifica dell'organismo di controllo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione è caratterizzata da terreni argillosi e sciolti. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 700 mm con punte massime di 1000 e minime di 430 mm. Il clima è fortemente influenzato dalla vicinanza del mare, che consente una ridotta escursione termica giornaliera, e raramente, durante l'anno, la temperatura massima supera 31º-32ºC e la minima scende sotto 0º gradi.

La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare la «bora», contribuisce a rimescolare i bassi strati dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità che influirebbero negativamente sullo stato fitosanitario della coltura.

Tale clima è particolarmente adatto al radicchio tardivo che si è diffuso in tutta la zona prevista nell'art. 3; esso infatti favorisce la coltivazione di questa tipologia sulla quale temperature troppo elevate non permetterebbero la chiusura del cespo e indurrebbero una fioritura precoce.

La coltivazione della tipologia precoce è possibile solo nei comuni litoranei di Chioggia e Rosolina, grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche: terreno sabbioso, maggiore vicinanza al mare che determina una differenza di temperatura media di qualche grado superiore rispetto all'entroterra, maggiore ventilazione, costanza di disponibilità idrica grazie ad una falda freatica molto superficiale di acqua dolce, che storicamente veniva prelevata scavando le tipiche «buse».

Tale tipologia viene ottenuta mediante l'utilizzazione di una tecnica di produzione definita attraverso una sperimentazione ventennale, la quale ha consentito di ampliare il tradizionale periodo di coltivazione autunno-vernino, tipico della coltura tardiva.

La tecnica della produzione precoce si basa sull'impiego di specifiche selezioni di seme ottenuto sull'intero territorio delimitato all'art. 3, di apprestamenti protettivi di varia cubatura e sulla rigorosa programmazione del ciclo di coltivazione.

Studi dimostrano che è fondamentale per il «Radicchio Rosso di Chioggia», impedire il verificarsi di stress di varia natura ascrivibili prevalentemente alle forti escursioni termiche e/o a drastiche variazioni del contenuto di umidità del terreno.

La tessitura sabbiosa della fascia litoranea ricadente nei comuni di Chioggia e Rosolina, unitamente alle peculiari caratteristiche climatiche di questi areali, sono risultati ottimali per garantire la condizione ideale per l'ottenimento di questo prodotto. In dette situazioni, infatti, non si evidenziano stress tali da pregiudicare la qualità dello stesso.

Studi effettuati dimostrano che qualsiasi altro ambiente si sono rilevate gravi perdite di produzione riconducibili a percentuali di prefioritura che hanno talora raggiunto livelli superiori al 50 - 60%, associate ad una drastica riduzione di colorazione del cespo che perde le caratteristiche dell'ideotipo.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Il trasferimento del prodotto, verificato conforme, ai locali di confezionamento o per la movimentazione commercializzazione dei contenitori predisposti per la vendita unitaria al dettaglio, può avvenire utilizzando imballaggi di legno, plastica, cartone o altro materiale idoneo, avente dimensioni di base consentite dalle vigenti normative in materia.

Per l'immissione al consumo i radicchi che si fregiano della denominazione «Radicchio Rosso di Chioggia» devono essere confezionati in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura dei sigilli, usando le seguenti disposizioni:

a) i contenitori dovranno osservare le dimensioni esterne di base di cm 30x50, 30x40 o 40x60 ed essere di legno, plastica, polistirolo, cartone o di altri materiali per alimenti per una capienza compresa tra 1 e 5 kg di prodotto disposto in un solo strato;

b) le confezioni inferiori a 1 kg dovranno utilizzare contenitori di legno, plastica, polistirolo o cartone.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto radicchi dello stesso tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Il confezionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Sui contenitori deve essere apposta l'etichetta con il logo indicante, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Radicchio Rosso di Chioggia», con specifico riferimento alla tipologia precoce o tardivo confezionata.

Tale logo è formato da uno scudo accartocciato con fondo bianco, bordatura gialla, fianco marrone e profilo nero, contenente il leone di colore rosso di epoca medioevale recante l'iscrizione cerchiata, in caratteri maiuscoli di colore rosso «RADICCHIO ROSSO di CHIOGGIA» I.G.P.

Tipo di carattere: «Garamond».

Campo dimensione carattere: massimo «50» - minimo «10».

Campo diametro della cerchiatura: massimo «15» - minimo «3».

Colore logo:

Rosso = Magenta 95% - Yellow 80%;

Giallo = Magenta 7% - Yellow 85%;

Marrone = Cyan 12% - Magenta 60% - Yellow 95%;

Nero = black 100%.

Il logo «Radicchio Rosso di Chioggia», già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore;

peso netto all'origine e la categoria;

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

In ogni caso le indicazioni diverse da «Radicchio Rosso di Chioggia» dovranno avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per la predetta indicazione geografica.

02A11934

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651234/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.